

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Costituzione del comitato etico (Deliberazione n. 37/99).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 13 aprile 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che prevede l'adozione di regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

Visto il Codice etico, approvato con delibera del Consiglio n. 18/98 del 16 giugno 1998, e, in particolare, l'articolo 11 che prevede l'istituzione di un Comitato etico;

Udita la relazione del Presidente, su sua proposta;

DELIBERA:

Art. 1.

Costituzione e compiti del Comitato

1. È costituito il Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato valuta la corretta applicazione delle norme del Codice etico e formula criteri ed indirizzi per la soluzione di casi concreti oggetto di decisione da parte del Consiglio. Il Comitato può proporre al Consiglio modifiche ed integrazioni delle disposizioni del Codice etico.
3. Il Comitato è composto da:
 - Prof. Ettore Gallo, Presidente;
 - Avv. Giorgio Azzariti, componente;
 - Prof. Alfonso Quaranta, componente.
4. I Componenti il Comitato restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei Componenti dell'Autorità da cui sono stati nominati.
5. Il compenso dei Componenti del Comitato è definito con apposita delibera dell'Autorità.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta a trimestre presso la sede dell'Autorità a Napoli, ovvero, per particolari esigenze, presso gli uffici di rappresentanza della stessa Autorità.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato e definisce l'ordine del giorno e la sede delle singole riunioni. L'Autorità può richiedere al Presidente la convocazione di apposite riunioni per la trattazione di argomenti urgenti e per pareri specifici.

3. Il Comitato è assistito, ai sensi dell'art. 8 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, dalla Segreteria degli Organi collegiali che cura l'organizzazione delle riunioni del Comitato, assicura l'assistenza durante le riunioni stesse, la verbalizzazione e la conservazione degli atti. A tali fini la Segreteria degli Organi collegiali può avvalersi anche di competenze esterne, da utilizzare secondo le modalità in vigore per l'Autorità.

4. Le ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono definite con apposita delibera dell'Autorità, sentito il Comitato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente delibera ed alle ulteriori spese per il funzionamento del Comitato si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 018 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli 13 aprile 1999

Il presidente: CHELI

DELIBERAZIONE 28 aprile 1999.

Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni.
(Deliberazione n. 52/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'Autorità;

Visto, altresì, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'individuazione da parte dell'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

Visto il testo della proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632);

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:

- 1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma, di cinque membri;
- 2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;
- 3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;

4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la commissione consiliare competente;

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità;

6) per essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo del mandato:

a) *politiche*: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; membro — di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali — alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) *economico-professionali*: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;

7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione della nomina.

La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del presidente del consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità delle disposizioni in tema di decadenza anche al presidente del comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al presidente del consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il presidente del comitato, competente a riceverle;

9) al presidente e ai componenti del comitato sia attribuita una indennità di funzione;

10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente del comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del comitato.

Agli altri componenti del comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti:

1) i comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i comitati presentino, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i comitati predispongano una rela-

zione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei comitati provvedano in parte le regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

Art. 2.

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 28 aprile 1999.

Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni. (Deliberazione n. 53/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni;

Visto, altresì, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'adozione da parte dell'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni;

Considerato che i comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

Visto il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 633);

Vista la propria delibera n. 52/99 «Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni» di pari data;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A
alla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249).

I comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 1.

Funzioni proprie e funzioni delegate

1. I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome.

2. I Comitati esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2.

Modalità di conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

Art. 3.

Modalità di esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dai comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.

2. Nell'esercizio della delega, i comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Funzioni delegabili

1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.

2. In particolare sono delegabili:
- a) funzioni consultive, in materia di:
 - adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;
 - definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;
 - emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
 - adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;
 - predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radio-televisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10;
 - b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
 - tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;
 - monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;
 - c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
 - esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;
 - rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 8;
 - rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15;
 - conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1;
 - verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 - modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3;
 - rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;
 - rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;
 - rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 7;
 - rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
 - rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;
 - rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;
 - d) funzioni istruttorie, in materia di:
 - controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;
 - controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10.

DELIBERAZIONE 5 maggio 1999.

Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 54/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 5 maggio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», in particolare l'art. 5, che istituisce l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto 19 gennaio 1999, n. 20, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta il regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

A D O T T A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni del Consiglio nazionale degli utenti

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con specifico riferimento agli interessi degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ed alle particolari esigenze di tutela dei minori, si propone la finalità di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignità umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa e di comunicazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.

2. Il Consiglio conforma la propria attività ai precetti costituzionali in materia di libertà e diritti di informazione e di comunicazione, ai principi a cui si ispira il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e dei mezzi di comunicazione di massa, contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, ai criteri fondamentali in materia di tutela del consumatore e dell'utente risultanti dalle disposizioni vigenti.

3. L'Autorità può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali, nonché della cinematografia e dello spettacolo in generale e dello sport.

Art. 2.

Composizione

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, qui di seguito «Consiglio», ai fini del presente regolamento, si compone, complessivamente, di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art. 3.

Nomina dei consiglieri

1. I consiglieri sono nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti modalità:

a) ciascuna associazione rappresentativa delle categorie di utenti designa una terna di candidati, individuati tra persone aventi i requisiti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) l'Autorità provvede, con propria delibera, a nominare gli undici membri, scelti tra i nominativi designati;

c) almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio, l'Autorità pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* affinché le associazioni rappresentative procedano agli adempimenti di cui alla lettera a). Possono essere effettuate designazioni congiunte tra più Associazioni.

2. Le designazioni devono pervenire entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Durata del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del suo primo insediamento.

Art. 5.

Durata dell'incarico

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti esercitano le loro attribuzioni dalla data di convocazione della prima seduta plenaria da parte dell'Autorità e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino alla data di pubblicazione della delibera di nomina dei componenti del nuovo Consiglio e comunque per non più di novanta giorni.

2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio, comporta la decadenza dall'incarico.

3. I consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dal mandato permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

4. I consiglieri, compresi quelli nominati ai sensi del comma 3, possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Dimissioni

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti possono in qualsiasi momento dimettersi dall'incarico. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto all'Autorità ed hanno effetto dalla data di pubblicazione della delibera di nomina dei nuovi consiglieri.

Art. 7.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

3. I componenti del Consiglio non possono, altresì, svolgere attività di amministratore, di dirigente, di dipendente, di professionista o di consulente, anche per un limitato periodo, nell'ambito di imprese pubbliche o private operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'editoria, della radiotelevisione, della cinematografia, della pubblicità, della multimedialità, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. È parimenti incompatibile l'attività svolta dai soggetti in questione nell'ambito di società collegate o controllate dalle imprese sopra menzionate.

4. Ciascun componente del Consiglio è tenuto a segnalare all'Autorità la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

5. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del Consiglio degli utenti con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al punto 4), a far cessare, pena la decadenza, la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 8.

Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta plenaria, ad eleggere separatamente e successivamente a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il presidente e un vice presidente.

2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei candidati, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sono eletti i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei componenti.

3. In caso negativo è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rispettivamente per il presidente e per il vice presidente.

Art. 9.

Adunanze e organizzazione interna del Consiglio

1. Il presidente, avvalendosi della struttura di segretariato avente anche compiti di coordinamento tecnico-operativo, procede alla convocazione del Consiglio nell'ambito di sessioni di lavoro programmate o eventualmente predisposte di volta in volta su richiesta dell'Autorità; determina

l'ordine del giorno delle sedute, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno; disciplina e coordina i lavori; firma i verbali e provvede alla tempestiva trasmissione all'Autorità di copia autentica degli atti e dei verbali inerenti a ciascuna seduta.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e può coordinare, su incarico del presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro.

3. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite commissioni referenti o gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni.

4. L'assegnazione dei componenti alle singole commissioni o gruppi di lavoro, i criteri di nomina di eventuali coordinatori nonché i criteri di distribuzione dei pareri da parte del presidente o, in sua sostituzione, del vice presidente, vengono deliberati dal Consiglio.

5. Il Consiglio può procedere ad indagini di studio e a rilevazioni per il miglior esercizio dei propri compiti istituzionali e può predisporre analisi e ricerche nelle materie di interesse degli utenti, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni che operano nei settori informativi e culturali, ai sensi dell'art. 1, comma 3.

6. Il Consiglio, al fine di svolgere la propria attività istituzionale, può richiedere dati e documenti in possesso dell'Autorità e dei comitati regionali per le comunicazioni, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità.

7. Il Consiglio predispone una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere, entro il mese di dicembre, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997.

Art. 10.

Relazioni per l'adunanza generale

1. I relatori debbono far pervenire alla struttura di segretariato del Consiglio uno schema di relazione scritta di norma almeno dieci giorni prima dell'adunanza per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente può nominare uno o più relatori.

2. La struttura di segretariato provvede a distribuire tale schema di relazione, nonché un elenco della documentazione connessa ai componenti del Consiglio di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. In ogni caso, su richiesta del relatore, il Consiglio può acquisire e visionare materiale audiovisivo utile ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.

4. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al presidente, il quale, considerata l'urgenza, può nominare un nuovo relatore.

5. Il presidente può fissare il termine entro cui i pareri debbono essere espressi.

Art. 11.

Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 12.

Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

Requisiti dei verbali

1. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei consiglieri presenti e degli assenti e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.
2. Ciascun consigliere può far inserire dichiarazioni nel relativo verbale.
3. I verbali delle riunioni, dopo la loro approvazione, sottoscritti dal presidente e dal responsabile della struttura di segretariato, sono raccolti e conservati a cura dello stesso ufficio.

Art. 14.

Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio, nonché eventuali motivate opinioni dissenzienti sono trasmesse all'Autorità.

Art. 15.

Struttura di segretariato e disciplina delle spese

1. L'Autorità provvede a dotare il Consiglio nazionale degli utenti di una sede per le adunanze e di una struttura di Segretariato nominandone, sentito il Consiglio, il responsabile ed il relativo organico.
2. Spetta a ciascun componente del Consiglio una apposita indennità di presenza il cui ammontare è stabilito dall'Autorità con proprio provvedimento, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
3. Le spese di funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti sono a carico del bilancio dell'Autorità.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima attuazione, ai fini del riconoscimento della rappresentatività delle associazioni a livello nazionale, si fa riferimento all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, anche se disposta in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della stessa legge.
2. La nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti è soggetta alla verifica, da effettuare entro il 15 novembre 2000, dell'avvenuta conferma, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1999, dell'iscrizione dell'associazione designatrice.
3. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti, designati da associazioni la cui iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, non risulti confermata, l'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, lettera c), del presente regolamento entro il 15 dicembre 2000.
4. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti, nominati ai sensi del comma 3, durano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio.

Art. 17.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 1999

Il presidente: CHELI